

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI ART. 5 COMMA 3 DEL CONTRATTO DI GESTIONE

ART. 1 – DEFINIZIONI

Gestore: società AMGA – Azienda multiservizi S.p.A. con sede a Udine via del Cottonificio n. 60 c.f. 02120060302

Prezziario: prezziario adottato dal Comune, su proposta del Gestore, da aggiornarsi annualmente mediante il calcolo revisionale di cui alla legge .6.12.1950, n° 329 e succ.mod.ed integr., utilizzando come base la tab. 5) di cui alla legge 17.02.1968, n° 93 recante gli elementi di costo più rappresentativi per le opere acquedottistiche. Non viene applicata la deduzione dell'alea e l'inapplicabilità della revisione per i primi due anni di vigenza in quanto il riferimento normativo viene assunto solamente come metodo di determinazione dell'andamento inflattivo.

Contratto di gestione: “Contratto per la gestione del servizio di distribuzione del gas nell'ambito del territorio comunale. Modifiche al contratto n. 32 Rep. del 29.12.1999” n. 223 Rep. del 22.3.2004

Allacciamento: insieme delle opere e lavorazioni necessarie alla connessione di uno o più insediamenti alla rete pubblica di distribuzione del gas. Possono insistere sia su suolo pubblico che su suolo non pubblico.

Estensione di rete: insieme delle opere e lavorazioni necessarie a prolungare su suolo pubblico la rete esistente di distribuzione;

Potenziamento della rete: insieme delle opere e lavorazioni, necessarie a sostituire o moltiplicare su suolo pubblico la rete esistente di distribuzione al fine di aumentarne la portata ovvero di adeguarla alle sopravvenute richieste.

Nuove urbanizzazioni: piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui Capo II L.R. 52/1991.

Punto gas: predisposizione impiantistica, per ogni singola utenza, della posizione per l'installazione del contatore di misura del gas.

ART. 2 - CRITERI PER L'ALLACCIAMENTO

La rete di distribuzione del gas ai sensi dell'art. 91 L.R. 52/91 costituisce opera di urbanizzazione primaria.

Il Comune è tenuto ad estendere o a potenziare la rete per servire le aree insediative contemplate dal PRGC secondo i tempi e modi previsti dal piano triennale delle opere pubbliche.

Per gli interventi ricadenti in aree in cui per l'allacciamento dei nuovi insediamenti gli interessati richiedano estensioni e/o potenziamenti della rete anteriormente all'intervento del Comune si applica l'art. 5 punto b).

ART. 3 - LIMITI DI PROPRIETA' E RESPONSABILITA'

Le condotte e gli impianti, costituenti la rete distributiva del gas, insistenti su suolo pubblico, anche se costruiti con il contributo di privati, sono di esclusiva proprietà del Comune – fatta salva l'applicazione a favore del Gestore dell'art. 3, comma 6 lettera c) del Contratto di Gestione.

Spetta al Gestore la responsabilità e l'onere degli interventi per la loro manutenzione.

Le tubature di allacciamento per la parte non insistente su suolo pubblico sono di esclusiva proprietà dei privati, che ne sono responsabili e provvedono ad ogni intervento necessario o richiesto dal Gestore per manutenzioni o per modifiche.

L'impianto interno, dal contatore agli apparecchi di utilizzazione del gas, rimane interamente in proprietà del privato, che dovrà provvedere alla sua manutenzione e ne è responsabile, come pure è responsabile degli apparecchi di utilizzazione.

Il contatore di misura resta in proprietà del Gestore, che ne è responsabile e provvede nella sua manutenzione.

Le tubazioni stradali posate sulle strade private si considerano a tutti gli effetti come non insistenti su suolo pubblico.

ART. 4 - NORME DI COSTRUZIONE E DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI

Gli impianti costituenti la rete pubblica di distribuzione del gas devono essere costruiti secondo le norme UNI CIG specifiche vigenti all'atto di costruzione e manutentate conformemente alle regole dell'arte.

ART. 5 – RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ONERI

Le competenze e gli oneri relativi ad allacciamenti, estensioni e potenziamenti di rete e per le nuove urbanizzazioni sono così ripartiti:

a) gli allacciamenti per la parte insistente su suolo pubblico sono realizzati dal Gestore, che deve curarne l'esecuzione sotto la propria responsabilità, con onere economico a carico dell'utente secondo un diritto fisso determinato in € 200,00 per ciascun "punto gas" a ristoro degli oneri connessi a carico dall'Azienda per accertamenti, sopralluoghi e verifiche

ed un costo variabile in ragione dell'ammontare delle opere necessarie per l'allacciamento, preventivate sulla base del Prezziario.

Per la parte non insistente su suolo pubblico sono realizzati dai privati richiedenti il servizio su precise modalità prescritte dal Gestore.

b) le estensioni e/o i potenziamenti sono realizzati dal gestore salvo le specifiche diverse previsioni di seguito precisate:

1) Per i casi di interventi soggetti a concessione edilizia, si applica l'art. 90 L.R. 52/91. Il concessionario può obbligarsi singolarmente o in forma associata a realizzare le opere di estensione o potenziamento della rete di distribuzione, valutate sulla base del Prezziario; le opere verranno scomutate fino alla concorrenza degli oneri dovuti per urbanizzazioni primarie, oltre tale limite l'onere resta a carico del concessionario.

Il concessionario che esegue in proprio i lavori di estensione o potenziamento resta obbligato all'osservanza della procedura operativa di cui all'art. 6, punti da a) a f).

Nel caso l'esecuzione delle opere venisse affidata al Gestore, lo stesso parteciperà alla spesa nella misura del 100% del suo ammontare per i primi 50 metri di tubatura, calcolati dall'innesto con la conduttura esistente non soggetta ad intervento, fermo restando che tale partecipazione rientra nel campo di applicazione dell'articolo 3, comma 6, lettera c) del Contratto di gestione.

2) Per il caso dei PRPC di iniziativa privata, fermo restando l'obbligo del proponente di assumere gli oneri relativi alla realizzazione della rete del gas nell'ambito del PRPC stesso, si applica l'art. 49 della L.R. 52/91. Nello schema di convenzione da approvarsi unitamente al PRPC stesso,

può essere contemplata l'assunzione a carico del proponente, in alternativa a quanto dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria relative al piano di cui all'art. 49, lett.c) della L.R. 52/91, di quota parte degli oneri relativi alle eventuali opere di potenziamento ed estensione della rete, necessarie per connettere l'insediamento previsto al pubblico servizio. Nel caso in cui il concorso del privato proponente ai costi di potenziamento ed estensione della rete sia inferiore all'importo dovuto per le urbanizzazioni secondarie, dovrà essere corrisposta all'Amministrazione la differenza.

La quota parte dei costi per estensione o potenziamenti a carico del proponente è pari a quanto stabilito con deliberazione consiliare con riferimento alle opere di urbanizzazione secondaria.

Nel caso in cui i costi di potenziamento ed estensione della rete siano superiori all'importo delle urbanizzazioni secondarie, resterà a carico del privato proponente la differenza fra la quota parte di cui al precedente comma e quanto dovuto per oneri di urbanizzazione secondaria.

Oltre tale quota parte l'onere resta a carico dell'Amministrazione comunale.

Il Gestore parteciperà alla spesa per detti oneri nella misura e secondo le modalità stabilite al punto 1) precedente,

ART. 6 – MODALITA' OPERATIVE

Il Gestore, ricevuta la domanda di fornitura del gas completa dei dati afferenti (fabbisogno) e accertata l'esigenza di estensioni e/o di potenziamenti di rete, comunica al Comune:

- 1) la natura e l'entità della spesa complessiva da sostenersi per le estensioni e/o per i potenziamenti di rete;
- 2) l'ammontare della partecipazione alla spesa da parte del gestore ai sensi del precedente art. 5 punti b1) e b2).

L'importo di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere documentato da computo metrico estimativo redatto sulla base del Prezziario.

Per le nuove urbanizzazioni, come previsto dall'art. 12 del Contratto di gestione, nel sottosuolo delle nuove urbanizzazioni destinato a diventare demaniale l'impianto della rete gas potrà essere realizzato da chi propone il PRPC oppure dal Gestore per conto del proponente.

Il proponente che intende provvedere direttamente alla realizzazione dell'impianto, sia nel caso di attivazione di un P.R.P.C. che nel caso di concessione edilizia diretta, è assoggettato alla procedura seguente:

- a) conferisce incarico al Gestore per la redazione del progetto dell'intervento a livello esecutivo (comprensivo di preventivo di spesa) sulla base degli standards aziendali nei riguardi sia dei materiali sia delle modalità esecutive;
- b) corrisponde al Gestore le spese di progettazione, determinate sulla base del Tariffario Professionale per gli Ingegneri, operando una riduzione tariffaria fissa del 20%;
- c) affida l'esecuzione dei lavori a Ditta in possesso di idonea certificazione ai sensi della Legge sui Lavori Pubblici; è ammesso il subappalto solo se autorizzato preventivamente dal Gestore;

- d) impiega nei lavori esecutivi personale in possesso degli attestati professionali previsti dalle norme tecniche e dalle regole dell'arte (quali patentini e simili);
- e) agli effetti della verifica di attuazione della presente procedura, ammette la presenza in cantiere di un sorvegliante del Gestore fino al collaudo positivo dell'opera, riconoscendo a tale titolo al Gestore stesso un compenso forfetario pari a € 500,00 per lavori di importo preventivato non superiore a € 25.000,00 ; per la parte eccedente tale importo il maggior onere a carico del privato viene commisurato ad una percentuale del costo di costruzione preventivato pari al 2%;
- f) fornisce al Gestore il rilievo "as built" dell'impianto realizzato, sul supporto informatico 1:1000 posto a disposizione dal Gestore stesso.